MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

(Chiarimento)
PROT. n° 0010226

Roma, 10 agosto 2016

OGGETTO: Quesito n. 891 – Quesito riguardante il DM 15/07/2014 - locali esterni e requisito di non propagazione dell'incendio. Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dalla Società XXXX attraverso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di XXXX, relativo alla definizione di locale esterno di cui al DM 15/07/2014 ed al requisito di non propagazione dell'incendio.

Laddove le stazioni elettriche siano realizzate in edifici isolati comprendenti anche locali di servizio (servizi igienici, spogliatoi, ristoro) ad uso degli addetti che temporaneamente lavorano presso l'impianto, si ritiene che sia rispettato il requisito di ubicazione in locale esterno di cui al punto 3 del capo II del decreto in argomento. In tale ipotesi il requisito di non propagazione dell'incendio richiamato allo stesso punto 3 del Capo II è assicurato dal rispetto delle distanze di sicurezza prescritte al Titolo II Capo II (installazioni nuove) ovvero al Titolo III Capo II (installazioni esistenti)

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale

Parere del Comando

A questo Comando è pervenuta richiesta di chiarimenti, che si allega, relativa all'interpretazione della regola tecnica allegata al DM 15.07.2014 e in particolare riguardo la possibilità di estendere le misure tecniche previste per i locali esterni anche a edifici più complessi ove all'interno insistono altre attività accessorie quali locali per la consumazione dei pasti, spogliatoi, ecc.

A parere di questo Comando le aree elettriche e le cabine, così come definite dalla regola tecnica citata, sono limitate agli spazi di reale installazione delle macchine con i relativi accessori e non possono essere estese all'intero edificio.

Ciò premesso si invia la documentazione prodotta e si rimane in attesa di chiarimenti in merito.

Richiesta della Società

Il sottoscritto XXXXX in qualità di Procuratore di XXXX SpA, ha presentato n. 23 pratiche di valutazione progetto per attività 48.1/B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) presso il Comando di XXXX nel mese di novembre 2014 per ognuna delle proprie stazioni elettriche, in servizio da diversi decenni, nodi fondamentali della rete di distribuzione dell'energia elettrica nella città di XXXX.

Di queste, una parte sono stazioni elettriche all'aperto, e su questo aspetto non si sono evidenziate criticità interpretative, una parte sono stazioni elettriche inserite nella volumetria di fabbricati destinati anche ad altri usi (es. uffici) e anche in questo caso non si sono evidenziate criticità, mentre sulle rimanenti 16 stazioni elettriche, che nei progetti sono state considerate "locali esterni", si sono evidenziate criticità.

Il D.M. 15/07/2014 "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m^3*" a cui si è fatto riferimento, al Titolo I, Capo I - Definizioni, Comma 1. 1. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI definisce:

al punto g) area elettrica chiusa: locale o luogo per l'esercizio di impianti o componenti elettrici, all'interno del quale sia presente almeno una macchina elettrica, il cui accesso è consentito esclusivamente a persone esperte o avvertite oppure a persone comuni sotto la sorveglianza di persone esperte o avvertite, ad esempio, mediante l'apertura di porte o rimozione di barriere solo con l'uso di chiavi o di attrezzi sulle quali siano chiaramente applicati segnali idonei di avvertimento;

al punto h) cabina: parte di un sistema di potenza, concentrata in un dato luogo, comprendente soprattutto terminali di linee di trasmissione o distribuzione, apparecchiature, alloggiamenti e che può comprendere anche trasformatori. Generalmente comprende dispositivi necessari per la sicurezza e controllo del sistema (es. dispositivi di protezione).

al punto t) locale esterno: area elettrica chiusa o cabina ubicata su spazio scoperto, anche in adiacenza ad altro fabbricato, purché strutturalmente separato e privo di pareti verticali comuni. Sono considerati locali esterni anche

quelli ubicati sulla copertura piana dei fabbricati, purché privi di pareti verticali comuni, le installazioni in caverna e quelle in cabine interrate al di fuori del volume degli edifici.

Alla luce delle definizioni appena ricordate, le stazioni in esame (sottostazione, ricevitrice o cabina primaria) sono pertanto **cabine**, costituite principalmente da edifici isolati che all'interno contengono solo ed esclusivamente locali adibiti alla trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica riconducibili quindi anche alla definizione di **area elettrica chiusa**, gestiti interamente da XXXX.

Nelle stazioni, che nel loro layout funzionale sono pressoché simili (alcune addirittura gemelle), possono essere presenti locali destinati a servizi igienici, spogliatoi, e locale ristoro in uso agli addetti che temporaneamente lavorano all'interno della sede impiantistica, in quanto la stazione elettrica, cioè l'intero edificio, nelle normali condizioni di esercizio, NON è PRESIDIATA.

Dette stazioni rientrano anche nella definizione di **locale esterno** in quanto si tratta di edifici strutturalmente separati e privi di pareti verticali comuni o edifici isolati.

Si chiede pertanto a questo Comando che una stazione elettrica strutturata come sopra descritto, possa essere intesa nel suo complesso come "locale esterno" così come definito al punto t) del Titolo I, Capo I - Definizioni del D.M. 15/07/2015, a fronte delle conclusioni di differenti funzionari del Comando di XXXX, ai quali sono state assegnate le valutazioni progetti, che si sono espressi con pareri contrastanti circa la corretta definizione di "locale esterno".

In particolare sono stati espressi n. 7 pareri favorevoli, n. 7 motivazioni ostative e n. 2 richieste di integrazioni anche riferite alla definizione di locale esterno, pur trattandosi delle medesime tipologie di stazioni elettriche. (Vedasi allegato 1 elenco pratiche).

Rispetto alle motivazioni ostative citate in precedenza, è emerso un ulteriore aspetto per il quale chiediamo un parere. Si tratta del requisito di non propagazione dell'incendio tra trasformatori previsto nell'ultimo comma del Titolo I Capo II punto 3: "*L'impianto deve essere progettato in modo tale che l'eventuale incendio di una macchina elettrica non sia causa di propagazione ad altre macchine elettriche o ad altre costruzioni collocate in prossimità. A tal fine, le macchine elettriche debbono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza riportate al Titolo II e al Titolo III, rispettivamente, per le installazioni nuove e per quelle esistenti*".

Posto che le stazioni in esame sono esistenti, e quindi ricadono nel Titolo III, e sia da Voi confermato che si tratti di **locali esterni**, il requisito di non propagazione è quindi prescritto dal capo II, punto 1, che, a sua volta, prevede o il rispetto delle distanze di sicurezza della tabella A del capo I punto 2, o, ove non possibile, la presenza di muri di separazione EI60.

Si richiede pertanto a questo Comando di confermare che nelle stazioni in esame il requisito di non propagazione è rispettato in quanto i trasformatori affiancati sono separati da un muro, mentre quelli affacciati rispettano le distanze della tabella A.

Per eventuali approfondimenti potete fare riferimento (…omissis…)

Cordiali saluti.